

## REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

### DISPOSIZIONI PRELIMINARI

#### Articolo 1

Il presente regolamento (il "**Regolamento**"), allegato allo statuto di EEMS Italia S.p.A. (d'ora in avanti la "**Società**"), è a disposizione dei soci presso la sede legale della Società, presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari nonché sul sito internet della Società [www.eems.com](http://www.eems.com).

#### Articolo 2

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Società e, in quanto compatibile, delle eventuali assemblee speciali di categoria e degli obbligazionisti.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si intendono richiamate le norme dello statuto vigente riguardanti l'assemblea della Società che, in caso di contrasto rispetto alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, prevalgono su queste ultime.

### INTERVENTO E COSTITUZIONE

#### Articolo 3

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge e allo statuto. È possibile intervenire anche mediante rappresentante ai sensi dello statuto. In ogni caso, la persona che interviene in assemblea, in proprio o per delega, deve farsi identificare me-

diante presentazione di documento a tal fine idoneo, anche per quanto concerne i poteri spettanti in eventuale rappresentanza di persona giuridica.

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale, nonché uno o più rappresentanti della società di revisione incaricata, i cui nominativi saranno comunicati alla Società almeno due giorni prima della data di convocazione di ciascun Assemblea.

Allo svolgimento dei lavori assembleari possono inoltre assistere il direttore finanziario, gli alti dirigenti, i collaboratori, i consulenti e i dipendenti della Società e delle altre società del Gruppo EEMS nonché qualsiasi altro soggetto, la cui partecipazione sia ritenuta utile dal Presidente dell'assemblea in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

Assistono inoltre all'assemblea, senza poter prendere la parola, i commessi e gli eventuali scrutatori non soci per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.

Possono inoltre assistere all'assemblea, senza poter prendere la parola ed in conformità alle raccomandazioni Consob in proposito, esperti e analisti finanziari, consulenti, giornalisti accreditati per la singola assemblea da giornali, anche elettronici, quotidiani o periodici, italiani o esteri, di diffusione nazionale e da reti radiotelevisive, italiane o estere,

di diffusione nazionale. Gli accreditati devono pervenire presso il luogo in cui l'assemblea è convocata entro le ore 24 del secondo giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea.

#### **Articolo 4**

La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione almeno 2 (due) ore prima di quella fissata per l'inizio dell'assemblea.

Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea ai sensi del precedente art. 3, comma 1, devono consegnare al personale incaricato dalla Società, all'ingresso dei locali in cui si tiene l'assemblea, i documenti previsti dalle vigenti norme di legge attestanti la legittimazione a partecipare all'assemblea medesima, contro ritiro di apposita scheda di partecipazione alla votazione da esibire per eventuali controlli e comunque da restituire in caso di allontanamento dall'assemblea prima del termine della stessa. Nel caso di allontanamento solo temporaneo, il rientro nei locali in cui si tiene l'assemblea dovrà essere segnalato al personale incaricato che provvederà alla restituzione della scheda di partecipazione e/o di votazione.

Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in assemblea, i legittimati all'intervento ovvero coloro che intervengono in assemblea in rappresentanza legale o volontaria degli stessi, possono far pervenire alla

Società almeno due giorni prima dell'adunanza la documentazione attestante tale legittimazione.

Coloro che hanno diritto di assistere all'assemblea, ai sensi degli altri commi del precedente articolo 3 devono farsi identificare dal personale incaricato dalla Società all'ingresso dei locali in cui si tiene l'assemblea e ritirare apposito contrassegno identificativo da tenere in evidenza.

In caso di contestazione sul diritto di partecipare o assistere all'assemblea decide il Presidente, sentito il presidente del Collegio Sindacale o, in sua assenza, un sindaco effettivo.

#### **Articolo 5**

Non possono essere introdotti nei locali in cui si tiene l'adunanza strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza specifica autorizzazione del Presidente dell'assemblea.

All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona indicata nello statuto.

Quindi, il Presidente comunica all'assemblea il nominativo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale presenti.

Il Presidente è assistito dal segretario dell'assemblea, dagli Amministratori, dai sindaci, dal Notaio, ove lo ritenga opportuno, nonché dai dipendenti della Società.

Il segretario e il Notaio possono farsi assistere da persona

di loro fiducia per l'eventuale uso di apparecchi di registrazione di ausilio nella predisposizione del verbale di assemblea.

#### **Articolo 6**

Il Presidente, anche avvalendosi di collaboratori dallo stesso incaricati, accerta la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea nonché la regolare convocazione e costituzione della stessa.

Sotto la direzione del Presidente viene redatto un foglio di presenza nel quale sono individuati gli intervenuti con la specificazione del numero di azioni per ciascuno di essi e tutti gli altri presenti.

Il Presidente, inoltre, nel corso dell'assemblea, accerta di volta in volta, con riferimento ai singoli punti posti all'ordine del giorno, il diritto degli intervenuti a partecipare alla discussione e alla votazione sui punti stessi.

Ove siano raggiunti i quorum previsti dallo statuto o dalla legge, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra eventuale convocazione. Nel caso in cui l'assemblea sia andata deserta, viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

#### **Articolo 7**

Dopo aver accertato la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente propone all'assemblea stessa la nomina del segretario designato per la redazione del verbale e quindi procede alla lettura degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, ove disponga che la votazione avvenga a mezzo schede, sceglie gli scrutatori, eventualmente anche non soci, incaricati di effettuare lo spoglio.

I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a tre ore.

Il Presidente deve rinviare l'adunanza a non oltre cinque giorni nel caso previsto dall'art. 2374 del codice civile. Il Presidente deve rinviare l'adunanza quando il rinvio sia richiesto dalla maggioranza del capitale rappresentato; può farlo nel caso in cui ne ravvisi l'opportunità e purché l'assemblea, con delibera della maggioranza del capitale rappresentato, non si opponga. In tali casi di rinvio il Presidente fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori entro un termine adeguato rispetto ai motivi dell'aggiornamento, comunque non superiore a trenta giorni.

## **DISCUSSIONE**

### **Articolo 8**

Nel porre in discussione gli argomenti all'ordine del giorno,

il Presidente può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione dell'assemblea e disporre che alcuni argomenti siano discussi unitariamente.

Il Presidente e, su suo invito, coloro che assistono alle riunioni ai sensi dell'art.3, commi 2 e 3 che precede, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente regola la discussione dando la parola a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi ai sensi del successivo art. 9. Egli deve intervenire al fine di evitare abusi o turbative al regolare svolgimento della assemblea.

#### **Articolo 9**

Tutti coloro che sono legittimati all'intervento hanno il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte attinenti agli stessi.

Coloro che intendono prendere la parola devono farne richiesta al Presidente presentandogli domanda scritta contenente l'indicazione dell'argomento cui la domanda stessa si riferisce, dopo che egli ha dato lettura degli argomenti all'ordine del giorno e fin tanto che il medesimo non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di intervento. Se due o più domande sono presentate contemporaneamente, il Presidente dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.

Il Presidente può autorizzare la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano; in tal caso il Presidente

concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.

Gli Amministratori, i sindaci, il direttore finanziario e gli alti dirigenti della Società possono intervenire nella discussione se richiesti e se autorizzati dal Presidente. Gli altri dipendenti, collaboratori e consulenti della Società e delle altre Società del Gruppo EEMS prendono la parola quando ciò sia ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare.

#### **Articolo 10**

Il Presidente, e, su suo invito, coloro che assistono alle riunioni ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, che precede, rispondono agli oratori al termine di ciascun intervento ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi sul singolo punto dell'ordine del giorno, secondo quanto disposto dal Presidente.

Il Presidente per consentire la predisposizione delle risposte agli interventi può sospendere i lavori per un periodo non superiore a due ore.

#### **Articolo 11**

I legittimati all'intervento possono svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno, salvo un'eventuale replica ed una dichiarazione di voto, ciascuna di durata non superiore a tre minuti.

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei

singoli argomenti all'ordine del giorno, può determinare il periodo di tempo - comunque non superiore a dieci minuti - a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento. Trascorso tale periodo di tempo, il Presidente invita l'oratore a concludere entro i due minuti successivi.

#### **Articolo 12**

Qualora uno o più fra i presenti impedisca o disturbi la discussione di altri oppure provochi una situazione tale da non consentire il regolare svolgimento dell'assemblea, il Presidente ammonisce coloro che pongono in essere tali comportamenti a porvi fine.

Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione, avvalendosi, ove necessario, degli addetti ai servizi di sorveglianza e di sicurezza della Società.

#### **Articolo 13**

Esauriti tutti gli interventi e le repliche il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.

Dopo la chiusura della discussione, nessun legittimato all'intervento può ottenere la parola per svolgere ulteriori interventi.

### **VOTAZIONE**

#### **Articolo 14**

Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente

riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma del precedente art. 12 e verifica il numero dei legittimati all'intervento presenti ed il numero di voti cui essi hanno diritto. I provvedimenti di cui al precedente art. 12 possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase della votazione, con modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio del diritto di voto, ove spettante, da parte di coloro nei confronti dei quali i suddetti provvedimenti siano assunti.

#### **Articolo 15**

Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

#### **Articolo 16**

Salvo ove diversamente previsto da norme di legge e regolamentari, le votazioni hanno luogo con il sistema dello scrutinio palese. Spetta al Presidente stabilire quale dei seguenti metodi di espressione del voto adottare:

a) per alzata di mano, mediante richiesta da parte del Presidente o del segretario di espressione di tutti i voti favorevoli, di tutti i voti contrari, delle astensioni, previa identificazione di ciascun legittimato;

b) per appello nominale, mediante chiamata ed espressione

del voto da parte di ciascun legittimato;

c) a mezzo schede, nel qual caso il Presidente fissa il tempo massimo entro il quale i legittimati possono esprimere il voto consegnando le schede agli scrutatori;

d) tramite utilizzo di mezzi elettronici.

I legittimati all'intervento che non abbiano alzato la mano o risposto all'appello nominale ed effettuato la dichiarazione di voto, ovvero non abbiano consegnato la scheda agli scrutatori, ovvero ancora non abbiano espresso la propria volontà di voto attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici, sono considerati astenuti.

#### **Articolo 17**

Le candidature alle cariche sociali devono essere presentate entro i termini e con le modalità stabilite dallo statuto. Prima di dare inizio alle votazioni per le nomine alle cariche sociali, il Presidente: (i) dà letture delle liste, ove previste, presentate per la nomina e dei nominativi dei soci che le hanno presentate; (ii) dà lettura dei curricula vitae dei candidati; (iii) comunica quali liste devono considerarsi non presentate e le relative ragioni.

#### **Articolo 18**

Ad esito delle votazioni il Presidente ne proclama il risultato, dichiarando approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole con i quorum stabiliti dalla legge o dallo statuto. In caso di nomina degli Amministratori o dei sindaci,

il Presidente dichiara eletti i candidati che risultano vincitori in base ai meccanismi stabiliti dalle legge o dallo statuto.

**Articolo 19**

Esaurita la discussione e la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

**DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 20**

Ogni modificazione al presente Regolamento deve essere deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze stabilite dalle disposizioni statutarie vigenti al momento della modificazione.